

I<sup>2</sup>

**TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE**

**Sezione Lavoro**

**Per:**

**Antonucci Romano + 28**, rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Di Folco e dall'Avv. Luca Esposito;

**Contro:**

**Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Soc. Coop. Sociale**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Acanfora;

**Giudice: Dott. Massimo Lisi**

**N.R.G. 563/2014**

**Udienza: 10 giugno 2015**

**NOTE AUTORIZZATE**

Con ricorso ex art. 414 depositato il 08/03/2014 i lavoratori ivi indicati hanno adito l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare il loro diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero, subordinatamente, a tempo determinato, a decorrere dal 26/04/2013, o dalla data accertata in corso di causa, con ogni conseguenza di legge.

Hanno chiesto, inoltre, il risarcimento del danno subito.

Si è costituita in giudizio la Sol.Co. contestando la fondatezza del ricorso.

Esperito il del tentativo di conciliazione, assunta la prova orale, il Sig. Giudice ha fissato udienza di discussione concedendo termine per il deposito delle presenti note.

\* \* \*

1. La prova orale, così come ammessa ed assunta nel corso del giudizio, si è incentrata su due punti fondamentali: la consistenza dei due appalti succedutisi nel tempo - il primo gestito dalla Frosinone Multiservizi, il secondo dalla resistente - e la vicenda della convocazione dei lavoratori in data 23/04/2013.

2. Con riferimento al primo punto, è stato ampiamente confermato dai testimoni quanto dedotto ai punti 38, 39 e 40 del ricorso introduttivo (peraltro dimostrato documentalmente e non contestato dalla resistente), ossia la circostanza di una progressiva riduzione degli appalti in essere tra la Frosinone Multiservizi ed il Comune di Frosinone e la circostanza di un monte ore di appalto all'epoca dell'aggiudicazione della Sol.Co. pari a 18 ore settimanali per ognuno degli addetti.

La Sig.ra Onorati Maria Tesera, Direttrice del Museo Comunale:

*<<Nell'ultimo periodo presso il Museo operavano due dipendenti della Frosinone Multiservizi ciascuno con orario settimanale di 18 ore. Con il subentro della cooperativa sono stati assegnati al Museo quattro addetti per 18 ore settimanali ciascuno; a questi si aggiungevano altri tre nel fine settimana>>.*

La teste Stefania Martini, attualmente Consigliere Comunale presso il Comune di Frosinone:

*<<So che quando il Comune, dopo le ultime elezioni, fece la manifestazione di interesse per il subentro nella gestione dei servizi già affidati alla Frosinone Multiservizi fu indicato che sia i servizi che il numero degli addetti ed il relativo monte ore di lavoro rimanessero invariati. ... Il monte ore degli addetti alla Frosinone*

Multiservizi era di 18 ore settimanali ciascuno su tutti i servizi poi affidati alle cooperative ...>>

Il teste Angelo Canini, responsabile della Cooperativa:

<<Il Comune ci diede un elenco dei dipendenti della F. Multiservizi che erano addetti ai servizi affidati alla nostra cooperativa ... credo che sui servizi a noi affidati avremmo dovuto utilizzare lo stesso numero di addetti che aveva la F. Multiservizi>>.

Dunque è stato incontrovertibilmente accertato che il monte ore aggiudicato alla Cooperativa Solco era identico a quello del servizio prestato, a seguito di ripetute riduzioni di appalto, dalla Frosinone Multiservizi all'epoca del subentro.

Ne consegue la piena operatività dell'art. 37, lettera B, del ccnl per le cooperative sociali il quale prevede, come riferito, che, in caso di subentro nell'appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante deve garantire l'assunzione degli addetti.

Ove appare assolutamente evidente che la modificazione "nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente" cui ha riferimento la lettera B) della norma non ricorre nel caso di specie.

Non coglie nel segno, infatti, la difesa avversaria ove attribuisce rilevanza alla circostanza che i ricorrenti fossero stati in precedenza assunti dalla Frosinone Multiservizi con contratto di lavoro a 30 ore settimanali.

Tale elemento rimane interno, infatti, al contratto stipulato tra i singoli lavoratori e la precedente datrice di lavoro, mentre ciò che rileva ai fini della piena operatività della norma contenuta nell'art. 37, lettera B, del ccnl attiene al contenuto del contratto di appalto (testualmente: B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste

*invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà ...>>.*

Ebbene, nel caso di specie è stata pienamente dimostrata la mancata variazione delle *"le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto"*. all'epoca del subentro l'appalto richiedeva che i ricorrenti prestassero servizio per diciotto ore settimanali, irrilevante essendo, in quanto estranea al contratto di appalto ed interna ad un diverso contratto, la circostanza della sospensione in cigs per un certo numero di ore.

3. Rispetto alla convocazione dei ricorrenti in data 23/04/2013, la prova offerta da parte attrice ha dimostrato pienamente quantomeno l'assoluta inadeguatezza dello strumento utilizzato dalla Cooperativa Sol.Co. ai fini della dedotta volontà di costituire un rapporto di lavoro con i ricorrenti.

La Sig.ra Rufo Gabriella, sorella della ricorrente Rufo Maria Grazia, avendola accompagnata all'incontro, ha potuto riferire:

*<<Fummo fatti accomodare e dopo un'attesa di circa mezzora uscì un uomo che non si presentò e ci disse che i colloqui erano sospesi e che il personale della Multiservizi sarebbero stati richiamati. Chiedemmo spiegazioni ma non furono date, attendemmo ancora 30/40 minuti fuori dallo edificio ma non venne nessuno; dopo quel giorno non ci furono nuove convocazioni. ...>>.*

La Sig.ra Ceccarelli Simona, convivente del ricorrente Arduini Massimiliano, ha reso una dichiarazione perfettamente concordante:

*<<Entrammo e ci sistemammo in un corridoio; dopo qualche minuto uscirono tre persone che dissero di essere della Cooperativa Sol.Co.. Ci dissero che per problemi tecnici dovevano allontanarsi per 15/20 minuti. Per un po' abbiamo aspettato*

*all'interno dell'edificio, poi al di fuori dello stesso. Alle 16,30, visto che non tornava nessuno, siamo andati via>>.*

Né vi è da stupirsi del comportamento tenuto dai responsabili della cooperativa ove si consideri che nelle stesse ore era in corso presso la DTL di Frosinone la trattazione della vertenza relativa proprio al cambio di appalto.

Inoltre la verosimiglianza di quanto è ristato riferito dai testi di parte ricorrente è confermata dalle incongruenze contenute nelle deposizioni dei testi di parte resistente Sig.ri Canini Angelo e Pellegrini Ernesta.

Entrambi i testimoni, dopo avere confusamente riferito in ordine ad un sistematico rifiuto dei lavoratori già dipendenti della Frosinone Multiservizi di accettare la proposta contrattuale ad essi sottoposta, sono stati in grado di segnalare due soli casi di rifiuto relativi alla Sig.ra Santoro e ad un non meglio identificato elettricista (rifiuto che espressamente, tuttavia, si contesta).

Ebbene, delle due l'una: o tutti i lavoratori avrebbero rifiutato di sottoscrivere il contratto - nel qual caso non si comprende perché nella memoria di entrambi i testimoni sia rimasta traccia dei soli due lavoratori citati - oppure la generica circostanza del rifiuto non corrisponde a verità. Vero essendo, invece, che i colloqui furono da subito interrotti senza, poi, essere più ripresi.

4. Merita attenzione, infine, quanto riferito dal teste Morganti Massimiliano, dirigente sindacale della Cisl FP:

*<<Ci fu un primo incontro in DTL alla presenza del Comune e delle Cooperative fissato il giorno stesso in cui avrebbe dovuto essere firmato l'affidamento dei servizi alle cooperative. Chiedemmo qualche giorno per poter gestire la situazione ma il Comune disse che le Cooperative avrebbero dovuto iniziare ad operare nei giorni*

immediatamente successivi. Il 03/05/2013 CGIL, CISL e UIL furono convocate presso la sede di Confcooperative, partecipammo solo io ed il collega della CGIL ... Su indicazione dei miei iscritti sottoscrivemmo un verbale che precisava le modalità di passaggio dalla Multiservizi alla Cooperativa ... Mi fu riferito che il giorno precedente, o nei giorni precedenti, il personale era stato convocato per la sottoscrizione dei contratti. Mi fu riferito che alcuni dipendenti della Multiservizi rifiutarono la proposta di assunzione presso la Cooperativa, ma non so essere più specifico sul punto. C'erano anche nostri iscritti che ci chiedevano chiarimenti e che in una prima fase non accettarono la proposta di assunzione delle cooperative, cosa che poi fecero dopo la sottoscrizione del verbale del 03/05/2013>>.

Si precisa in primo luogo che i ricorrenti, tutti aderenti alla O.S. USB Lavoro Privato, sono venuti a conoscenza dell'esistenza del verbale di accordo sottoscritto con la Cisl FP solo a seguito della deposizione del teste Morganti.

Devesi anche riferire, per quanto non rilevi decisamente in questa sede, che dalla stessa deposizione del teste emerge una possibile condotta antisindacale della resistente la quale, pur consapevole della partecipazione di USB Lavoro Privato all'incontro presso la DTL, peraltro rappresentando il maggior numero di lavoratori coinvolti, escludeva tale O.S. dalle successive trattative.

Con buona pace del comportamento di correttezza e buona fede che oggi proclama avere tenuto.

Ma cio' che maggiormente rileva è che dalla deposizione del teste si evince l'essenzialità e la risolutività della procedura sindacale imposta dall'art. 37 del ccnl.

In sostanza, non era possibile, anche per la complessità dell'intera vicenda, pretendere dai lavoratori interessati che fossero in grado di assumere decisioni

riguardo al passaggio alle dipendenze della Cooperativa senza il supporto delle Organizzazioni Sindacali.

Cio' quantomeno in ragione del perdurante rapporto alle dipendenze della Multiservizi, dalla quale gli stessi risultavano collocati in cigs.

Lo stesso Sig. Morganti ha riferito, infatti, da un lato, che gli affiliati alla O.S. da lui rappresentata non furono in grado di assumere alcuna decisione prima della sottoscrizione dell'accordo, dall'altro che *<<nell'accordo si prevedeva anche che il rapporto con Multiservizi continuasse con una aspettativa non retribuita>>*.

Rimane confermato, dunque, che solo il completo rispetto delle previsioni di cui all'art. 37 del ccnl poteva assicurare ai lavoratori, ma anche alla stessa società, di armonizzare le esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con quelle dei lavoratori aventi diritto al passaggio.

\* \* \*

Ci si riporta per tutto quanto non espressamente dedotto a tutte le difese svolte nel ricorso introduttivo e si chiede l'accoglimento integrale delle istanze e delle conclusioni ivi formulate.

Isola del Liri/Frosinone, data del deposito

Avv. Loredana Di Folco

Avv. Luca Esposito